

Verbale di Accordo

Addì 26 maggio 2025, in Roma presso la sede di Assarmatori, si è tenuto un incontro tra:

Grandi Navi Veloci S.p.a. (di seguito anche "la Società"), nella persona del Com.te Antonio Cecere, assistita nella presente sede da Assarmatori nella persona del Dottor Stefano Peduto;

e

Il Dipartimento Nazionale dell'Organizzazione Sindacale Filt-Cgil;

Il Dipartimento Nazionale dell'Organizzazione Sindacale Fit-Cisl;

Il Dipartimento Nazionale dell'Organizzazione Sindacale UilTrasporti.

Premesso che

1. In occasione dei confronti per il rinnovo del CCNL di settore le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale hanno ripreso e rimarcato altresì la necessità di dare piena applicazione alle norme contrattuali in tema di stabilizzazione del personale marittimo, mediante la riapertura delle liste del personale in CRL.
2. Con particolare riferimento alla Società, a partire dall'inizio di ottobre 2024 e ancora nei primi mesi del 2025 questa, ha svolto una serie di incontri con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di condurre una disamina della situazione aziendale con l'obiettivo di valutare un graduale riavvio dell'inserimento di lavoratori nelle liste della CRL di cui all'articolo 68 Sezione 1 del CCNL e dell'attivazione di possibili sperimentazioni, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli di gestione degli equipaggi che siano più rispondenti alle esigenze di conciliazione vita-lavoro del personale marittimo.
3. Nel contesto degli incontri richiamati al punto che precede e, tenendo conto del complesso scenario del settore del trasporto marittimo odierno, le parti hanno individuato la necessità di attivare un percorso di armonizzazione al fine di consentirne la corretta applicazione.

Considerato che

- a. La Società, dal 2019, corrisponde al proprio personale i trattamenti economici di cui all'articolo 69 Sezione 1 del vigente CCNL, conformemente a precedenti accordi aziendali e secondo le modalità contrattualmente previste.
- b. L'applicazione integrale di quanto previsto ai sensi dell'articolo 68 Sezione 1 del vigente CCNL in tema di CRL risulterebbe incompatibile con la continuità di corresponsione di detti trattamenti al personale.
- c. Alla luce del confronto condotto tra le Parti, è stato confermato l'obiettivo comune volto ad armonizzare tale percorso finalizzato al mantenimento dei trattamenti attualmente in essere di cui al punto a. che precede.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse e il considerato sono parte integrante del presente Accordo;
2. Le Parti, verificata la situazione aziendale, condividono la necessità di accompagnare il processo di immissione del personale al regime della CRL, la cui attuazione è già in corso, attraverso verifiche periodiche sull'effettiva applicazione.
3. Al fine di cadenzare e dare continuità al citato percorso, le parti condividono l'avvio di un periodo di armonizzazione che dovrà garantire la presenza di n. 240 lavoratori inseriti nelle liste della CRL. Detta attività dovrà concludersi entro il termine del 31 maggio 2026.
4. Al fine di tutelare la continuità dei trattamenti attualmente riconosciuti, le parti confermano che fino al termine di vigenza del CCNL di settore, la Società applicherà il regime misto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 69 comma 4 Sezione 1 e dall'articolo 18 Sezione 3 del vigente CCNL.
5. Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2025 al fine di monitorare l'effettiva applicazione del presente. Ai fini della verifica, in generale, la Società sarà tenuta a fornire in visione a ogni organizzazione sindacale stipulante e firmataria del CCNL l'elenco del personale di volta in volta iscritto alle liste di CRL completo dell'indicazione della qualifica, della categoria di appartenenza tra quelle indicate all'art. 68, dell'anzianità di servizio presso la Società e, per gli iscritti alla stessa rappresentanza sindacale avente diritto, del nominativo in chiaro, assunto che lo stesso sia regolarmente iscritto all'organizzazione sindacale.
6. Resta inteso che, in conformità alle disposizioni del CCNL nazionale, alla scadenza dello stesso, in assenza di specifico accordo tra le Parti, la Società provvederà ad applicare il regime previsto dall'art. 68 cessando di corrispondere gli emolumenti di cui all'art. 69 al resto del personale.

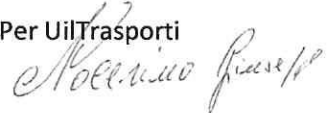
Roma, 26 maggio 2025


Per Grandi Navi Veloci S.p.A.


Per Assarmatori


Per Filt-Cgil nazionale


Per Fit-Cisl nazionale


Per Uil Trasporti